



## PIANO D'AZIONE COMUNALE

Visto il Piano di Azione Regionale di cui all'art. 8 della L.R. 18 giugno 2007, n° 16, approvato con D.P.Reg. 16 gennaio 2012, n. 010/Pres., viene redatto il Piano d'Azione Comunale (PAC) contenente le azioni di emergenza da attivare in caso di previsione di superamento dei limiti fissati dalla normativa in tema di qualità dell'aria.

Il suddetto Piano regionale, partendo dall'analisi degli impatti degli inquinanti causa delle maggior criticità a livello di qualità dell'aria (biossido di azoto, particolato atmosferico e ozono), individua le azioni da applicare a diversa scala territoriale.

In particolare le azioni da mettere in atto per il biossido di azoto e il materiale particolato sono state accorpate in termini di tipologia e tempistica di attuazione.

Le azioni, da recepire nei diversi Piani di Azione Comunale, sono distinte in:

– *Azioni diffuse* (informazione alla popolazione, riduzione della temperatura interna agli edifici e sostituzione della combustione domestica della legna con altre forme di combustione o riscaldamento) sono da mettere in atto a livello regionale o su un'ampia porzione dello stesso territorio.

– *Azioni locali* (riduzione del traffico e limitazione della circolazione veicolare) dovranno essere applicate in un contesto intercomunale, in una zona incentrata sui capoluoghi di Provincia che ricomprenda anche i Comuni ad essi limitrofi (Campofornido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo, Pradamano, Reana, Remanzacco, Tavagnacco) mediante la redazione di Piani di Azione Comunale Armonizzati.

– *Azioni puntuali* sono mirate su specifiche fonti che rivestono un ruolo emissivo importante e che devono essere messe in atto dalle amministrazioni provinciali.

Per quanto riguarda l'ozono, la sola azione attualmente prevista è di tipo diffuso e consiste nell'informazione alla popolazione dell'intero territorio regionale.

### Attuazione del Piano di Azione Comunale

In tale contesto, tenuto conto delle evidenze delle riunioni del Tavolo Tecnico Intercomunale per la redazione del Piano di Azione Comunale Armonizzato, tenutisi in data 15 marzo, 19 aprile e 5 ottobre 2012 e dei successivi incontri preparatori con diverse associazioni di categoria e con le altre strutture comunali coinvolte nel procedimento, in relazione a quanto previsto dal P.A.R., si individuano le seguenti azioni da attuare nel territorio comunale di Udine:

### AZIONI DIFFUSE

Informazione alla popolazione e riduzione delle temperature interne degli edifici (Azioni A1 e A2):

Interventi da attuare a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano:

- ✧ per tutti gli Enti pubblici vige l'obbligo di individuazione di un responsabile di edificio in relazione alle disposizioni di cui al successivo punto II;
- ✧ informazione e sensibilizzazione degli amministratori di condominio, anche attraverso le relative associazioni di categoria, in merito a:
  - importanza della riduzione della temperatura impostata all'interno degli edifici, sia in termini di riduzione delle concentrazioni di PM10 che di risparmio di combustibile (riduzione stimata del 10-15% di consumo di combustibile totale annuale per riduzione della temperatura interna da 20°C a 18°C);

- divieto di utilizzo dell'olio combustibile (BTZ) negli impianti termici civili di potenza termica inferiore a 3 MW a decorrere dal 01.09.2013, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 128/2010.

Interventi da attuare a seguito di segnalazione dell'ARPA FVG:

- I. verranno diramati ai mass media e segnalati sui display inviti a ridurre l'uso dei mezzi di trasporto privati e di ogni altra attività causa di significative emissioni inquinanti;
- II. oltre al rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente previsti dall'art. 4 del D.P.R. 412/1993, è obbligatoria la riduzione di due gradi (da 20°C a 18°C) delle temperature medie impostate internamente agli edifici; sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in base all'attestato di qualificazione energetica o equivalente procedura di certificazione energetica e gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, scuole ed abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche;

Combustione della biomassa legnosa (Azione A3):

1. dal 15 ottobre al 31 marzo su tutto il territorio comunale vige il divieto di accendere qualsiasi fuoco all'aperto di stoppie, ramaglie o altro, eccezion fatta per i fuochi epifanici, per i quali è necessaria comunicazione alla Polizia Locale e devono essere realizzati esclusivamente con ramaglie secche e scarti di legno non trattati;

A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano vige l'obbligo:

2. per i rivenditori di legna del rispetto delle specifiche norme tecniche; per il pellet, il fornitore dovrà dimostrare la certificazione del prodotto ai sensi delle norme UNI EN 14961-2, classe A1-A2; per il cippato, il fornitore dovrà dimostrare la certificazione del prodotto ai sensi delle norme UNI EN 14961-4, classe A1-A2; per la legna da ardere, il fornitore dovrà dimostrare la certificazione del prodotto ai sensi delle norme UNI EN 14961-5 e, in particolare, dovrà essere rispettata la corretta percentuale di umidità, compresa tra il 15% ed il 25%, dimostrata dal fornitore, all'atto della consegna, mediante misurazione con igrometro; potrà essere concordata con il cliente anche la fornitura di legna con percentuali di umidità superiori al 25%, nel qual caso sarà a carico di quest'ultimo l'onere della stagionatura del materiale prima dell'utilizzo;
3. per gli utilizzatori di impianti a biomasse legnose di manutenzione periodica delle camere di combustione e delle canne fumarie; saranno organizzate campagne di coinvolgendo anche i produttori/rivenditori di caminetti e stufe a legna, nonché le associazioni di termotecnici, fumisti e spazzacamini;
4. a carico dei ristoratori che utilizzano impianti a biomasse legnose di:
  - utilizzo biomasse legnose dotate dei requisiti previsti dalla normativa prevista dal precedente punto2;
  - manutenzione periodica delle camere di combustione e delle canne fumarie;
  - Verrà istituito un tavolo tecnico con i ristoratori per la informazione/sensibilizzazione verso la specifica tematica e per incentivare l'adeguamento/miglioramento degli impianti più obsoleti; inoltre sarà estesa la convenzione con UCIT per le relative verifiche.

## AZIONI LOCALI

Riduzione del traffico e limitazione della circolazione veicolare (Azione A4)

Interventi di carattere generale:

- Nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 7 dicembre e tra il 7 gennaio ed il 31 marzo, nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 20.00, vige il divieto di circolazione nell'area delimitata dalle vie (che rimangono escluse dalle limitazioni in questione) OSOPPO – VITTORIA (da p.le Osoppo a via Diaz) – DIAZ – OBERDAN – TRIESTE – XXIII MARZO – D'ANNUNZIO – LEOPARDI – DELLA REPUBBLICA – CICONI – UNITÀ D'ITALIA – TULLIO – CELLA – MARANGONI – DELLA CISTERNA (da via Marangoni a via Andreuzzi) – ANDREUZZI – SELLA (da via Andreuzzi a via Marangoni) – VOLPE – MICESIO – DIACONO – DI TOPPO per i seguenti mezzi:

- A automezzi per il trasporto di persone e di merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) omologati Euro 0 ed Euro 1;
- B automezzi per il trasporto di persone e di merci ad accensione spontanea (diesel) omologati Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 qualora NON dotati di filtro antiparticolato (FAP);
- C ciclomotori e motocicli omologati Euro 0 ed Euro 1 (eccetto motori a 4 tempi alimentati a benzina);
- D nell'area all'interno delle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali, il divieto di circolazione è esteso alla fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per gli automezzi per trasporto di merci ad



U.O. Ambiente  
MP

Via Lionello 1  
33100 Udine  
tel 0432 271932/855  
fax 0432 271929

www.comune.udine.it  
C.F. e P. IVA 00168650307

accensione spontanea (diesel) omologati Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 qualora NON dotati di filtro antiparticolato (FAP).

Sono previste le seguenti esenzioni alle limitazioni previste dall'azione A4 del P.A.R.:

- a. veicoli a trazione elettrica o ibridi (motore elettrico e termico) o alimentati a idrogeno;
- b. veicoli alimentati a gas metano o a GPL purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo gas metano o GPL;
- c. veicoli condotti da residenti nell'area oggetto delle limitazioni della circolazione veicolare come sopra specificata escluse le vie perimetrali;
- d. veicoli adibiti al trasporto merci di cui all'art. 54 lett. d, e, f, g, h, i ed n C.d.S. ed eventuali relativi rimorchi e macchine operatrici (art. 58 C.d.S.) che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
  - 1 di proprietà di Aziende/Consorzi/Enti Pubblici che possiedano almeno il 50% dei propri automezzi a ridotte emissioni (a metano, a GPL, elettrici, a idrogeno, ibridi o bi-fuel); tale requisito dovrà risultare da apposita dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante; copia della citata dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Locale e, unitamente all'attestazione di avvenuta consegna della stessa, dovrà essere esibita dal conducente a richiesta degli organi di polizia stradale addetti al controllo;
  - 2 di proprietà di Aziende/Consorzi/Enti Pubblici che, negli ultimi due anni abbiano acquistato almeno il 30% dei propri automezzi a ridotte emissioni (a metano, a GPL, elettrici, a idrogeno, ibridi o bi-fuel); tale requisito dovrà risultare da apposita dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante; copia della citata dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Locale e, unitamente all'attestazione di avvenuta consegna della stessa, dovrà essere esibita dal conducente a richiesta degli organi di polizia stradale addetti al controllo;
  - 3 dimostrino, a richiesta degli organi di polizia addetti al controllo, con l'attestazione di avvenuta consegna al Comando di Polizia Locale della specifica dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la copia della dichiarazione stessa, l'effettiva e straordinaria necessità di accedere all'area vietata per effettuare operazioni di carico e scarico all'interno della stessa;
- e. veicoli utilizzati per il servizio di trasporto pubblico extraurbano;
- f. veicoli a servizio degli invalidi in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495 e D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151;
- g. veicoli adibiti a servizi di stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità e veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica, nonché veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori;
- h. veicoli con targa di riconoscimento C.C. (Corpo Consolare) o C.D. (Corpo Diplomatico);
- i. veicoli utilizzati dai medici, infermieri e tecnici dell'Azienda Ospedaliera o strutture sanitarie equivalenti che, per motivi di urgenza, devono raggiungere gli Ospedali e/o le strutture sanitarie succitate;
- j. veicoli utilizzati dai medici di base o da veterinari nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio;
- k. veicoli utilizzati in occasione di interventi urgenti e improrogabili atti a garantire i servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, ecc.) ed adeguatamente dimostrabili;
- l. autoveicoli per il trasporto di persone soggette a ricoveri e/o trattamenti (di particolare gravità) sanitari e/o riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da apposito certificato della struttura sanitaria o del medico curante;
- m. veicoli diretti all'Ispettorato di Motorizzazione Civile e/o Officine autorizzate per effettuare collaudi programmati muniti di apposita documentazione che attesti tale condizione;
- n. autoveicoli di cortei nuziali e trasporti funebri;
- o. veicoli diretti a strutture alberghiere, i cui occupanti possano esibire attestati di prenotazione o comunque dimostrazione di quest'ultima;
- p. veicoli in transito per necessità lavorative quando la sede dell'azienda o l'abitazione dei lavoratori non sono serviti da mezzi pubblici (TPL) oppure nel caso di orari di inizio o fine turno non compatibili con il servizio di trasporto pubblico, con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal lavoratore; copia della citata dichiarazione sostitutiva, unitamente all'attestazione di avvenuta consegna della stessa, dovrà essere esibita dal conducente a richiesta degli organi di polizia stradale addetti al controllo;
- q. veicoli condotti da possessori - a qualsiasi titolo - di posto auto in area privata e/o da titolari di abbonamento di parcheggio in struttura siti nella zona oggetto delle limitazioni della circolazione



veicolare come sopra specificata escluse le vie perimetrali; la titolarità (proprietà, comodato, locazione, usufrutto ecc.) dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare e trasmessa al Comando di Polizia Locale; copia della citata dichiarazione sostitutiva, unitamente all'attestazione di avvenuta consegna dello stesso, dovrà essere esibita dal conducente a richiesta degli organi di polizia stradale addetti al controllo;

- r. veicoli condotti da coloro che prestano assistenza, presso la residenza, a persone portatrici di impedimenti fisici dovuti anche a malattia transitoria e/o ai minori di anni sei residenti nell'area oggetto delle limitazioni della circolazione veicolare, come sopra specificata, escluse le vie perimetrali. Tale necessità deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da chi presta l'assistenza e trasmessa al Comando di Polizia Locale; copia della citata dichiarazione sostitutiva, unitamente all'attestazione di avvenuta consegna dello stesso, dovrà essere esibita dal conducente a richiesta degli organi di polizia stradale addetti al controllo.

Per i veicoli ad accensione spontanea (diesel), la dotazione del FAP (filtro antiparticolato) deve risultare dalla carta di circolazione.

Le autocertificazioni di cui alla lettera *d* punti *1* e *2* e alle lettere *p*, *q* ed *r* si intendono valide solamente fino alla decadenza dei requisiti che hanno determinato la dichiarazione e comunque non oltre l'anno solare in cui sono state trasmesse (fino al 31 dicembre).

Le autocertificazioni di cui alla lettera *d* punto *3* hanno validità giornaliera.

Su motivata richiesta, in occasione di manifestazioni ed eventi tradizionali di interesse cittadino o regionale, la Polizia Locale può rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto stabilito ai punti precedenti.

La circolazione in deroga alle limitazioni dovrà in ogni caso avvenire lungo il percorso più breve possibile; nel caso in cui sia prevista l'autocertificazione, l'indicazione del percorso dovrà essere riportata sulla stessa.

#### MODALITÀ DI INFORMAZIONE

A seguito delle segnalazioni dell'ARPA FVG mediante mass media, pannelli informativi stradali e sito internet comunale verranno divulgate le informazioni relative all'attivazione del Piano di Azione Comunale, con invito a ridurre l'uso dei mezzi di trasporto privati e di ogni altra attività causa di significative emissioni inquinanti.

Copia del PAC, ottenute le approvazioni di rito, verrà trasmesso alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG e ai Comuni dell'interland e sarà disponibile sul sito web del Comune.

